

## L'organizzazione

LE CHANCE DI TRASFORMAZIONE

# Conferimento o vendita, lo studio è simile all'azienda

**Possibile la trasformazione oppure l'apporto nella nuova Stp**

Angelo Busani

■ L'introduzione della possibilità di esercitare la libera professione in forma societaria, oltre che mettere a disposizione di chi inizia l'attività un assetto organizzativo ulteriore rispetto ai vecchi schemi dello studio individuale e dello studio associato, costituisce un'opportunità da vagliare per tutti coloro che già esercitano la libera professione, al fine di verificare l'interesse a una prosecuzione della loro attività inquadrandola nella nuova struttura organizzativa della Stp.

Si pone pertanto il problema dell'evoluzione in forma societaria dell'attività professionale già

esercitata in forma individuale, o in forma di studio associato.

Si può pensare anzitutto all'ipotesi della cessione dello studio professionale, operazione perfettamente praticabile sia civilisticamente (Cassazione 370/1974 e 2860/2010) che fiscalmente (risoluzione 108/E/2002, risoluzione 30/E/2006, circolare 11/E/2007, circolare 8/E/2009, risoluzione 177/E/2009, risoluzione 255/E/2009); operazione però non sempre praticabile in concreto, poiché ovviamente presuppone il pagamento di un prezzo d'acquisto da parte del cessionario.

Per passare da studio associato a società, si può poi pensare anzitutto a una operazione di trasformazione.

A questo riguardo, nessun problema dovrebbe sorgere se si inquadra l'operazione come trasformazione omogenea (e cioè l'operazione che ha, sia come punto di partenza, che come punto di arrivo, un'entità sempre societaria), a condizione ovviamente di equiparare lo studio associato a una società semplice (ma sul punto non dovrebbero esserci più

dubbi: su questo punto si veda ad esempio la Cassazione, sentenza 16500/2004).

Più in salita pare la strada della qualificazione del passaggio da studio associato a Stp come trasformazione eterogenea progressiva (e cioè l'operazione che conduce un ente non societario ad assumere la veste di società di capitali) perché l'articolo 2500-octies del Codice civile prevede come possibile punto di partenza solo i consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni e quindi (sempre che si tratti di una elencazione esaustiva) un perimetro nel quale le associazioni professionali paiono non essere comprese.

Un'alternativa alla trasformazione può essere poi quella del conferimento dello studio individuale o dello studio associato in una Stp (già costituita o di nuova costituzione), con l'esito che il professionista singolo o i soci dello studio associato divengano soci della Stp conferitaria. Questa operazione ha di recente avuto

anche un avallo fiscale: nella circolare delle Entrate 8/E/2009 (risposta 1.3) e nella risoluzione 177/E del 2009, l'Agenzia ha dettato le condizioni in presenza delle quali non si forma in questi casi alcuna plusvalenza fiscalmente rilevante.

È chiaro che, avventurandosi in questo ambito, si entra nel campo minato della qualificazione degli studi professionali come aziende e della loro clientela in termini di avviamento, concetti che l'impostazione tradizionale di questa materia considera inapplicabili al mondo della libera professione, perché antitetici al principio per il quale nello studio professionale l'organizzazione, se esiste, ha una natura assolutamente ancillare rispetto all'elaborazione intellettuale del professionista.

Pare però che il sistema si muova in un senso diverso da quello tracciato dall'opinione tradizionale.

In Cassazione 7 agosto 2002, n. 11896, si è detto chiaramente, ad esempio, che gli studi professionali «possono anche essere orga-

nizzati sotto forma di azienda cosiddetta professionale tutte le volte in cui, al profilo personale dell'attività svolta, si affianchino un'organizzazione di mezzi e strutture»; mentre già in Cassazione 12 novembre 1979, n. 5848, già si affermava che «è giuridicamente configurabile la cessione di uno studio professionale insieme con il suo avviamento».

Con il beneplacito, infine, di Cassazione 3 maggio 2007, n. 10178, ove si è sottolineato che «anche gli studi professionali possono essere organizzati in forma di azienda, ogni qualvolta al profilo personale dell'attività svolta si affianchino un'organizzazione di mezzi e strutture, un numero di titolari e dipendenti e un'ampiezza dei locali adibiti all'attività tali, che il fattore organizzativo e l'entità dei mezzi impiegati sovrastino l'attività professionale del titolare, o quanto meno si pongano, rispetto ad essa, come entità giuridica dotata di una propria rilevanza strutturale e funzionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# L'IMPRESA

IL MENSILE DI MANAGEMENT DEL SOLE 24 ORE

**PERCHÈ LA STAMPA 3D È UN'OCCASIONE UNICA PER IL RITORNO DEL MANUFACTURING IN OCCIDENTE**

Con Il Sole 24 ORE a € 6,90 in più\*

\*Offerta valida dal 9 luglio al 9 settembre



in abbonamento su [www.shopping24.it](http://www.shopping24.it)

GRUPPO 24 ORE



IN EDICOLA DAL 9 LUGLIO

E-BOOK IN OMAGGIO\*

\*solo ai primi 250 che lo scaricheranno dal sito dell'Impresa

[www.limpresaonline.net](http://www.limpresaonline.net)